

COMUNE DI TREISO
Provincia di Cuneo

CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREISO SITO IN PIAZZA BARACCO, DENOMINATO "CENTRO PER L'AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE", PER LA GESTIONE DI BAR-RISTORANTE ED ANNESSI IMPIANTI SPORTIVI.

Art. 1 - Scopo ed oggetto della concessione. Il Comune di Treiso, rappresentato dal geom. Andrea Pionzo, nella sua qualità di Sindaco e Responsabile del servizio, concede in gestione alla Ditta _____ di _____ (P.IVA _____) con domicilio fiscale in _____ – Via _____ n. _____ nella persona del suo legale rappresentante sig./sig.ra _____ (C.F. _____) che accetta, e di seguito sarà chiamata "Concessionario", il compendio immobiliare sito in Piazza Baracco denominato "Centro per l'aggregazione e la socializzazione" per la gestione di bar-ristorante ed annessi impianti sportivi.

Art. 2 - Durata della concessione. La concessione ha la durata di anni 6 (sei), decorrente dal _____ e scadente il _____ e non è tacitamente rinnovabile. Il canone annuo, da corrispondere in due rate (30.06-30.11), viene fissato in:

euro _____

Art. 3 - Modalità di consegna e riconsegna del compendio immobiliare. I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti e piaciuti al concessionario. Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario. Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Art. 5 - Accertamenti e verifiche. Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

Art. 6 - Risarcimento danni. Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario. A tutela di tutti i soggetti coinvolti, il concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT tramite _____ per un massimale di € _____,00.

Art. 7 – Fideiussione bancaria. Il concessionario ha prodotto, a garanzia degli impegni economici correlati alla presente convenzione, apposita cauzione presso la Banca _____ per un importo pari ad Euro _____.

Art. 8 - Divieto di utilizzo per altre finalità. È vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

Art. 9 - Obblighi e diritti del concessionario. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute all'interno della presente convenzione nonché a quelle specifiche contenute nel bando di gara. Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare alcuna pretesa verso il Comune. Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inidonea agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario.

Il concessionario si obbliga: a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere; b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale.

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune. Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

Il concessionario potrà chiedere la cessazione dell'utilizzo della struttura con un preavviso di un mese, mediante raccomandata A.R. (o equivalente modalità informatica, se previsto a termini di legge). Anche in tal caso l'immobile dovrà essere rilasciato in perfetto stato di pulizia e conservazione.

Art. 10 - Oneri a carico del concessionario. Le spese di funzionamento e di gestione nonché le utenze sono a carico del concessionario. Le spese di manutenzione ordinaria e le pulizie sono altresì a carico del concessionario.

Art. 11 - Oneri a carico dell'ente concedente L'Amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le eventuali spese di manutenzione straordinaria.

Art. 12 - Revoca concessione. La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi.

Art. 13 - Oneri ed effetti fiscali. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente scrittura, da registrare in caso d'uso, sono a carico del concessionario.

IL COMUNE
Sindaco
(PIONZO Geom. Andrea)

IL CONCESSIONARIO
(_____)
